

Procedura aperta di carattere comunitario, indetta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, in modalità dematerializzata su piattaforma ASP, suddivisa in 2 lotti, volta all'affidamento dei «*Servizi assicurativi "Responsabilità civile e patrimoniale dell'Ente" (Lotto 1) e "Tutela legale" (Lotto 2)*»



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Risorse
Strumentali e Centrale Unica Acquisti

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Allegato 1a CAPITOLATO TECNICO DI POLIZZA

Procedura aperta di carattere comunitario, indetta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, in modalità dematerializzata su piattaforma ASP, suddivisa in 2 lotti, volta all'affidamento dei «*Servizi assicurativi "Responsabilità civile e patrimoniale dell'Ente" (Lotto 1) e "Tutela legale" (Lotto 2)*»

Lotto 1 "*Responsabilità civile e patrimoniale dell'Ente*"

Via Ciro il Grande, n. 21, 00144–ROMA

C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001

SCHEDA RIEPILOGATIVA DI COPERTURA

Contraente : **INPS**

Indirizzo : Via Ciro il Grande n. 21 – 00144 ROMA

Codice Fiscale: 80078750587; Partita Iva: 02121151001

Durata del contratto: 48 mesi

Effetto/Scadenza: dalle ore 24:00 del alle ore 24:00 del

Massimale per ciascun sinistro: Euro **2.000.000,00 (*)**

Massimale in aggregato per anno: Euro **6.000.000,00 (*)**

(*) Valore soggetto a miglioria

Franchigia per ogni sinistro: Euro **5.000,00 (*)**

(*) Valore soggetto a miglioria

Premio flat, non soggetto a regolazione

Funzione	Dipendenti
Dirigenti	436
Medici Legali	365
Professionisti Area Tecnico Edilizia	63
Statistici Attuariali	39
Avvocati	296
Consulente Informatico II Liv	1
Dipendenti Aree A,B,e C	25.114
Popolazione complessiva assicurati (tutti i dipendenti)	26.314

Art. 18 –Inizio e termine della garanzia:

Retroattività: 5 anni; (*)

Postuma: 2 anni (elevata a 5 anni per "Dipendenti" ed "Amministratori" cessati dal servizio) (*)

(*) Valore soggetto a miglioria

	Estensioni Progettisti ex Merloni: (Tassi sul valore opera)
Lavori fino a 12 mesi:	0,7 per mille
Lavori fino a 24 mesi:	1,1 per mille
Lavori fino a 36 mesi:	1,3 per mille
	Costo minimo lordo per certificato Euro 250,00

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

La presente assicurazione della Responsabilità Civile Professionale dell'Ente è prestata nella forma "claims made" a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione in corso e da lui denunciate alla società durante lo stesso periodo, in relazione alla data di retroattività stabilita.

Indice

Norme che regolano l'assicurazione in generale

- Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 2 Variazione del rischio
- Art. 3 Altre assicurazioni
- Art. 4 Durata del contratto
- Art. 5 Pagamento del Premio
- Art. 6 Regolazione Premio
- Art. 7 Modifiche dell'assicurazione
- Art. 8 Oneri fiscali
- Art. 9 Foro competente
- Art. 10 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
- Art. 11 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
- Art. 12 Recesso
- Art. 13 Coassicurazione e delega
- Art. 14 Interpretazione del contratto
- Art. 15 Rinvio alle norme di legge

Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Patrimoniale dell'Ente

- Art. 16 Oggetto dell'Assicurazione
- Art. 17 Prestazioni garantite
- Art. 18 Inizio e termine della garanzia
- Art. 19 Limiti di Indennizzo, Franchigie e Massimali
- Art. 20 Rischi esclusi dall'Assicurazione
- Art. 21 Estensione territoriale
- Art. 22 Danni di serie
- Art. 23 Attività di rappresentanza
- Art. 24 Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali
- Art. 25 Produzione e Informazione sui sinistri
- Art. 26 Copertura sostituti
- Art. 27 Clausola di esclusione rischi guerra e terrorismo

Condizioni Aggiuntive

Art. 28 Responsabilità civile vicaria del Contraente per i Dipendenti Tecnici

Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione	il contratto di assicurazione.
Atto illecito	qualsiasi violazione degli obblighi di servizio, negligenza, imprudenza, imperizia, errore, inosservanza di leggi, ordini, regolamenti e discipline dichiarazione errata o fuorviante o omissione compiuta da un dipendente o Amministratore nell'adempimento delle proprie funzioni e mansioni istituzionali in nome e per conto del Contraente.
Contraente	L'INPS, soggetto che stipula l'assicurazione.
Danno	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Danni Erariali	Il <i>danno</i> pubblico subito dall'erario, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali.
Denuncia di sinistro	la notifica inviata dall'Assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti dalla Polizza
Dipendente o Amministratore	tutti i <i>Dipendenti o Amministratori</i> del <i>Contraente</i> che abbiano con lo stesso un rapporto di dipendenza, mandato o servizio in forza di un rapporto di immedesimazione organica.
Evento dannoso	il fatto, l'atto o l'omissione da cui scaturisce la richiesta di risarcimento
Franchigia	l'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di <i>Sinistro</i>
Massimale	la massima esposizione della Società per ogni <i>Sinistro</i> e per periodo assicurativo annuo.
Perdita Patrimoniale	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di <i>Danni materiali</i> .

Polizza	il documento che prova l'assicurazione.
Premio	la somma dovuta dal <i>Contraente</i> alla Società.
Pubblica Amministrazione	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici Territoriali.
Responsabilità Civile	la responsabilità che possa gravare sul <i>Contraente</i> per fatto <i>illecito</i> dei propri <i>Dipendenti o Amministratori</i> , nonché personalmente sui <i>Dipendenti o Amministratori</i> del <i>Contraente</i> nell'esercizio delle loro funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del c.c. e dell'art. 28 della Costituzione; la <i>Responsabilità civile</i> conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
Responsabilità Amministrativa	la responsabilità gravante sull'Assicurato persona fisica che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con il <i>Contraente</i> , abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all'Assicurato, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.
Responsabilità Amministrativo-Contabile	la responsabilità amministrativa sopra definita, gravante sull'Assicurato quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.
Richiesta di Risarcimento e/o circostanze	ogni procedimento giudiziale o stragiudiziale promosso da qualsiasi persona fisica o ente nei confronti del <i>Contraente/Assicurato</i> .
Società	l'Impresa Assicuratrice e le eventuali Imprese Coassicuratrici.
Sinistro	la Richiesta di Risarcimento di perdite patrimoniali e/o circostanza per la quale è prestata l'assicurazione.
Sinistro in serie	una pluralità di sinistri imputabili ad una medesima causa generatrice.

In caso di sinistro in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste, anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'*Assicurazione*.

Terzi

Ogni persona fisica e giuridica diversa dal Contraente/Assicurato, compresa la *Pubblica Amministrazione* in genere. Sono esclusi da questa nozione:

il Legale rappresentante del *Contraente/Assicurato*;

i dipendenti e gli Amministratori del *Contraente/Assicurato* autori dell'Evento dannoso, nonché i relativi coniugi, convivente more uxorio, genitori, figli e comunque qualsiasi altro parente od affine conviventi.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente/Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni garantite dalla presente *polizza*, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del c.c. unicamente in caso di dolo.

L'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del *Contraente* di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non comportano la decadenza del diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il *Contraente* abbia agito con buona fede.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1 del c.c., in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della *Società* potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al *Contraente* nei tre mesi successivi al giorno in cui la *Società* ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui all'art. 11 (*Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali*).

Art. 2 Variazione del Rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità del verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato per iscritto dal *Contraente* alla *Società* entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del *Contraente* in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla *Società* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 c.c.).

Il Contraente non è tenuto a comunicare le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 3 Altre assicurazioni

L'Assicurato e/o il *Contraente*, a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1910 c.c., sono esonerati dall'obbligo di comunicare l'esistenza di altri contratti assicurativi stipulati per gli stessi rischi oggetto della presente assicurazione, fermo restando l'obbligo, in caso di sinistro, di darne comunicazione a tutti gli *Assicuratori*, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).

Per tutto quanto non altrimenti regolato, valgono le norme di cui all'art. 1910 del c.c.

Art. 4 Durata del contratto

La durata del presente contratto di assicurazione viene stabilita in 48 (quarantotto) mesi.

Alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del *Contraente*.

Sebbene la presente polizza sia stipulata per la durata di 48 (quarantotto mesi) è facoltà delle Parti recedere dalla polizza medesima al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante l'invio di lettera raccomandata A.R., o a mezzo Posta Elettronica Certificata, da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale del premio.

Art. 5 Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del c.c. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta Polizza.

I pagamenti delle rate di premio successive alla prima verranno effettuati dalla Stazione Appaltante a cadenza annuale anticipata, entro 60 giorni dalla scadenza annuale. La Società provvederà ad emettere e trasmettere quietanza, a mezzo posta, in originale, o a mezzo Posta Elettronica Certificata, entro 7 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio da parte della Stazione Appaltante.

Resta ferma l'applicazione delle previsioni di cui al secondo paragrafo del presente articolo.

Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche per le appendici a titolo oneroso.

Se l'Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.)

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 6 Regolazione Premio

La presente polizza non prevede la regolazione del premio.

Art. 7 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 8 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 9 Foro competente

Foro competente è quello del luogo in cui ha sede il *Contraente*.

Art. 10 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di *Sinistro*, il *Contraente*/l'*Assicurato* deve darne avviso scritto, anche a mezzo PEC o casella di posta elettronica dedicata, alla *Società* aggiudicataria, entro 60 giorni da quando è stata comunicata o resa nota una richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato, ovvero entro il termine più favorevole indicato nell'offerta tecnica presentata dalla *Società* aggiudicataria.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 c.c.) Né l'*Assicurato* né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto della *Società*.

Art. 11 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali -

Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a

disposizione da comunicare all'Amministrazione, la *Società* aggiudicataria può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 2 – *Variazione del rischio* – e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016, sei mesi prima della scadenza di ogni singola annualità, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti ai Limiti di Indennizzo, Franchigie e Massimali di cui all'art. 19 – *Limiti di Indennizzo - Franchigie e Massimali*.

Il Contraente, entro 30 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

Entro ulteriori 30 giorni la *Società* aggiudicataria dovrà comunicare l'adesione alla proposta del *Contraente* ovvero la volontà di recedere.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità successiva.

Art. 12 Recesso

In caso di mancato accordo tra le parti ai sensi dell'Art.11 – *Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali* – la *Società* può recedere dal contratto di assicurazione.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di revisione dei prezzi, di cui all'art. 11, presentata dalla *Società*, ovvero entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la *Società* si impegna a prorogare la copertura assicurativa alle medesime condizioni, normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di novanta giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Il recesso non produce alcun effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 25 – *Produzione e Informazione dei sinistri* – riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 13 Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate fra *Società* ai sensi dell'art. 1911 c.c. le stesse devono essere indicate nel piano di riparto allegato alla Polizza (del Premio), ferma restando – in deroga al medesimo art. 1911 c.c. – la responsabilità solidale di tutte le Imprese Coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le imprese coassicurate; per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 14 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni del presente Capitolato.

Art. 15 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Patrimoniale dell'Ente
--

Art. 16 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne il *Contraente/Assicurato* per tutte le somme che lo stesso sia civilmente obbligato a pagare a titolo di *Perdite Patrimoniali*, in forza della propria *Responsabilità civile vicaria*, a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per un *Atto illecito* compiuto da uno o più *Dipendenti o Amministratori* del *Contraente* nell'esercizio delle loro mansioni o funzioni istituzionali in nome o per conto del *Contraente*, come determinate dalla vigente normativa.

La copertura è altresì operante nel caso in cui il *Contraente/Assicurato* abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per *danni erariali* nei confronti di uno o più *Dipendenti o Amministratori*, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, e sia rimasta a carico del *Contraente/Assicurato* la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico di uno o più *Dipendenti o Amministratori* responsabili. Resta inteso e convenuto tra le parti che la Società è obbligata solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della *Responsabilità amministrativa o amministrativa-contabile* di uno o più *Dipendenti o Amministratori* con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

Sono incluse nella garanzia le somme che il *Contraente/Assicurato* è tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile e amministrativa, ovvero per decisioni di organi arbitrali.

L'Assicurazione comprende anche le *Perdite patrimoniali* derivanti da o conseguenti a:

- *interruzione o sospensione di attività di terzi* – Interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il limite del *Massimale* annuale in aggregato indipendentemente dal numero di *Sinistri* verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'*Assicurato*;
- *attività connessa all'assunzione e gestione del personale* – Per tali perdite, la Società risponderà per ogni singolo anno assicurativo nei limiti del *Massimale* di *Polizza*, indipendentemente dal numero di *Sinistri* verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'*Assicurato*);
- perdita, distruzione o deterioramento di atti o titoli non al portatore purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
- violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali di terzi, sia comuni che sensibili; la garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personale predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione; la garanzia copre i *Danni* cagionati in violazione dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679e comportanti un *Danno* patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c. e un *Danno* non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.

L'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, modificato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Qualora sussista la responsabilità dell'*Assicurato* nei confronti di terzi e sia stato accertato, con provvedimento definitivo dell'autorità competente, il dolo o la colpa grave, la Società si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti dei soggetti responsabili.

I soggetti assicurati sono i seguenti:

Dirigenti	436
Medici Legali	365
Professionisti Area Tecnico Edilizia	63
Statistici Attuariali	39
Avvocati	296
Consulente Informatico II Liv	1
Dipendenti Aree A, B e C	25.114
Popolazione complessiva assicurati (tutti i dipendenti)	26.314

Art. 17 Prestazioni garantite

L'*Assicurazione* è prestata per la *Responsabilità Civile e patrimoniale* in conseguenza di atti od omissioni commesse dal *Contraente/Assicurato* elencati nell'art. 16 della *polizza* e di cui gli stessi debbano rispondere a norma di legge; tale copertura è rivolta a garantire il *Contraente* dalle conseguenze dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell'Ente *Contraente*.

Si intendono, comunque, ricomprese nelle prestazioni garantite anche tutte le altre fattispecie disciplinate nel precedente art. 16 (*Oggetto dell'Assicurazione*), sulla base delle condizioni previste dal presente capitolato.

Art. 18 Inizio e termine della garanzia

L'*Assicurazione* vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta contro il *Contraente/Assicurato* nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 5 anni prima della data di stipula della presente polizza (periodo di garanzia retroattiva), ovvero entro il termine più favorevole indicato nell'offerta tecnica della Società aggiudicataria, e non siano state ancora presentate al *Contraente*.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 c.c. l'*Assicurato* dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento, fatto o circostanza che possano far supporre il sorgere di una richiesta di, e/o dell'obbligo di risarcimento già al momento della stipulazione del contratto.

Relativamente al *Dipendente*, che nel corso della durata del contratto cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei *sinistri* che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere da uno o più *Dipendente* durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa o periodo di retroattività di cui al primo comma.

L'*Assicurazione* è, altresì, operante per i *Sinistri* denunciati nei 2 (due) anni successivi alla scadenza della presente *Polizza (periodo di garanzia postuma alla scadenza della polizza)*, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

Per i *Sinistri* denunciati alla Società durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di *Indennizzo* in aggregato indipendentemente dal numero dei *Sinistri* stessi, non potrà superare il *Massimale* indicato in *Polizza*.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità, cessando immediatamente, nel caso in cui l'*Assicurato* stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Art. 19 Limiti di Indennizzo, Franchigie e Massimali

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del *Massimale*, per ciascun *sinistro*, di **€ 2.000.000,00**, così come indicato nella "Scheda riepilogativa di copertura", incrementato delle eventuali migliorie indicate nell'offerta tecnica dalla Società aggiudicataria, e del *Massimale* in aggregato per anno, di **€ 6.000.000,00**, così come indicato nella "Scheda riepilogativa di copertura", indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'*Assicurato* nello stesso periodo, incrementato delle eventuali migliorie indicate nell'offerta tecnica dalla Società aggiudicataria.

Le garanzie vengono prestate con l'applicazione di una *franchigia* di **€ 5.000,00** per *sinistro*, così come indicato "Scheda riepilogativa di copertura", ridotta delle eventuali migliorie indicate nell'offerta tecnica dalla Società aggiudicataria.

Art. 20 Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non vale per le *Perdite Patrimoniali* conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) danni materiali di qualsiasi tipo salvo quanto previsto all'art. 28 punto 4 (*Condizioni Speciali Aggiuntive*) lett. a;
- c) attività svolta dal *Dipendente o Amministratore* quale componente di organi di amministrazione o di controllo, di altri Enti della *Pubblica Amministrazione* e/o enti privati salvo quanto precisato all'art. 23 - *Attività di rappresentanza*;
- d) atti od omissioni da parte di, o *Danni* o reclami notificati a, qualsiasi degli *Assicurati* in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in *Polizza*;
- e) responsabilità assunte volontariamente dall'*Assicurato* al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- f) la stipulazione, il rinnovo, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei Premi assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali Premi;
- g) azioni od omissioni imputabili all'*Assicurato* a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- h) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; *Danno ambientale* in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose

come a mero titolo di esempio qualsiasi *Danno* ambientale, *Danno* al paesaggio, *Danno* derivante da rumore o vibrazioni ecc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e amianto;

- i) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- j) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;
- k) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità civile di cui al D. Lgs. 209/2005;
- l) investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazioni del debito;
- m) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato/Contraente e/o denunciate prima dell'inizio della presente Polizza;
- n) responsabilità incombenti sull'Assicurato e previste dagli artt. 2392-2393-2394-2395-2396-2403-2407-2464-2487-2488 del c.c.;

nonché per i Danni:

- o) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- p) derivanti, direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Art. 21 Estensione territoriale

L'*Assicurazione* vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Art. 22 Danni di serie

In caso di *Sinistri di serie* la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste successive, comprese anche quelle presentate successivamente alla cessazione dell'*Assicurazione*.

Art. 23 Attività di rappresentanza

A parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 20 c) si precisa che l'*Assicurazione* vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli *Dipendenti o Amministratori* in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza, in altri organi collegiali.

Art. 24 Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

La Società può assumere, da e fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'*Assicurato*,

designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del *Massimale* stabilito in *Polizza* per il *Danno* cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese vengono ripartite fra *Società* e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del *Massimale* di cui sopra.

La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del *danno*.

La Società non riconosce spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali che non siano da essi designati o approvati.–e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Per le vertenze davanti al T.A.R., la presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell'*Assicurato* fin dall'apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata. In ogni caso la Società è obbligata per le sole spese afferenti alla difesa dell'*Assicurato* per resistere alla pretesa risarcitoria.

Art. 25 Produzione e Informazione sui sinistri

Al fine di consentire al *Contraente* un costante monitoraggio dei *sinistri*, la *Società* si impegna, entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, a fornire al *Contraente* l'evidenza dei *sinistri* denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere trasmesso in formato "standard digitale aperto" (tramite file modificabili e non modificabili) e dovrà riportare per ciascun *sinistro* le seguenti indicazioni:

- numero di *sinistro*;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data di denuncia;

dovrà inoltre essere indicato lo *stato del sinistro* secondo la seguente classificazione e i dettagli di seguito indicati:

- *sinistro* agli atti senza seguito;
- *sinistro* liquidato in data per un importo pari a €
- *sinistro* aperto, in corso di verifica, con relativo importo stimato in € ..;
- *sinistro* respinto.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari allo 0,5 per mille del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo.

La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il *Contraente*, d'intesa con la Società assicuratrice, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. A quest'ultimo riguardo, il *Contraente* dovrà fornire adeguata motivazione.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

Art. 26 Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente del *dipendente*, l'*Assicurazione* s'intende automaticamente operante nei confronti del relativo sostituto dal momento del loro incarico e l'ammontare del *Premio* relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.

Art. 27 Clausola di esclusione rischi guerra e terrorismo

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di *Polizza* o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, *Danno*, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del *Sinistro*:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno;
2. qualunque atto di terrorismo; ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude, inoltre, la copertura di *Danni*, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione

a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui la Società eccepisca l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghi il risarcimento dei *Danni*, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dalla Società graverà sull'*Assicurato*.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola.

Condizioni Aggiuntive

Art. 28 Responsabilità civile vicaria del Contraente per i Dipendenti Tecnici

1. Definizione Aggiuntiva

Dipendente Tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predisponga e sottoscriva il progetto, diriga e/o segua e sorvegli l'esecuzione dei lavori, e/o esegua il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento; il soggetto alle dipendenze dell'Ente che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento; qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Ente di Appartenenza che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica.

2. Addizione all'Art. 16 "Oggetto dell'Assicurazione"

La Società si obbliga a tenere indenne il *Contraente/Assicurato* per tutte le somme che lo stesso sia civilmente obbligato a pagare a titolo di *Perdita Patrimoniale*, in forza della propria *Responsabilità civile* vicaria, a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi *Atto illecito* compiuto da un *Dipendente Tecnico* del *Contraente* nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in nome o per conto del *Contraente*, siccome determinate dalla vigente normativa.

3. Esclusioni Aggiuntive

Fermo restando quanto previsto nel testo di Polizza all'articolo 20 - *Rischi esclusi dall'Assicurazione* - e seguenti, la presente garanzia esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

- a. attività professionali prestate dal *Dipendente Tecnico* in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di Appartenenza;

- b. attività professionali prestate dal *Dipendente* Tecnico se non rientrano nelle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti;
- c. la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del *Dipendente* Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o *Amministratore*;
- d. la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nella scheda di *Polizza*;
- e. la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto.

4. Condizioni Speciali Aggiuntive

Ferme, in ogni caso, tutte le previsioni, i termini, le esclusioni e le condizioni contenute nella presente *Polizza*, la garanzia viene estesa come descritto di seguito:

- a. *Danni materiali* di qualsiasi tipo.
- b. l'Assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore) ed alla redazione delle perizie tecnico-economiche per l'assegnazione dei mutui immobiliari a favore dei dipendenti e degli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie.
- c. L'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'*Assicurato* dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli assicurati in funzione di:
 - 1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - 2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa, della *Responsabilità civile* operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.
- d. L'Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'*Assicurato*, alla responsabilità derivante ai dipendenti tecnici incaricati dell'attività di progettazione, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. In tal caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto al Codice secondo lo schema prefigurato, a conferma della validità della copertura per l'intera durata del contratto (soggetto ad un periodo massimo di 48 mesi) e con Massimali separati per ogni progetto così coperto anche qualora la presente polizza non sia più vigente, a condizione che tali certificati siano stati richiesti nel rispetto dei termini di legge.

Per tali certificati il *Premio* relativo è pagabile in soluzione unica anticipata.